



Comune di SPIRANO

***Cümü de Spirà***

Provincia di Bergamo • Bèrghem

---

REGOLAMENTI

# Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione consiliare n.32 del 19.09.2002

Modificato con deliberazione consiliare n.55 del 28.11.2002

Modificato con deliberazione consiliare n.15 del 20.03.2003

Modificato con deliberazione consiliare n.44 del 4.11.2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 19.10.2011 (art. 85 c.3 lett.a)

Modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 04.11.2013 (art. 85 c.3 lett.b)

---

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

## INDICE - SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
CAPO I.....	6
NORME PRELIMINARI.....	6
Art. 1. Oggetto.....	6
Art. 2. Competenze.....	6
Art. 3. Responsabilità.....	6
Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento.....	7
Art. 5. Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II.....	7
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....	7
Art. 6. Dichiarazione di morte.....	7
Art. 7. Denuncia della causa di morte.....	8
Art. 8. Accertamenti necroscopici.....	8
Art. 9. Referto all'autorità giudiziaria.....	8
Art. 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	9
CAPO III.....	9
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....	9
Art. 11. Termini di osservazione.....	9
Art. 12. Modalità di osservazione.....	9
Art. 13. Depositi di osservazione ed obitori.....	9
Art. 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento.....	10
Art. 15. Riscontro diagnostico.....	10
Art. 16. Rilascio cadaveri a scopo di studio.....	10
Art. 17. Prelievi per trapianti terapeutici.....	11
Art. 18. Autopsie e trattamenti conservativi.....	11
CAPO IV.....	11
FERETRI.....	11
Art. 19. Deposizione della salma nel feretro.....	11
Art. 20. Verifica e chiusura feretri.....	12
Art. 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	12
Art. 22. Fornitura di feretri - Feretri gratuiti.....	13
Art. 23. Piastrina di riconoscimento.....	14
TITOLO II.....	14
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE.....	14
CAPO I.....	14
TRASPORTI FUNEBRI.....	14
Art. 24. Modalità di trasporto e percorso.....	14
Art. 25. Trasporti gratuiti.....	15
Art. 26. Riti religiosi.....	15
Art. 27. Appartenenti a culti acattolici.....	15
Art. 28. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	15
Art. 29. Trasporto di casse e cofani vuoti.....	15
Art. 30. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....	16
Art. 31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	16
Art. 32. Trasporti all'estero o dall'estero.....	16
Art. 33. Trasporto di ceneri e resti.....	17
Art. 34. Doveri generali del personale comunale addetto al servizio.....	17
Art. 35. Contabilità del servizio cimiteriale.....	18
TITOLO III.....	18
CIMITERO.....	18
CAPO I.....	18
CIMITERO.....	18
Art. 36. Ubicazione cimitero.....	18
Art. 37. Disposizioni generali - Vigilanza.....	18
Art. 39. Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.....	19

Art. 40. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria .....	20
CAPO II .....	20
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	20
Art. 41. Disposizioni generali .....	20
Art. 42. Piano regolatore cimiteriale.....	20
CAPO III .....	21
INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	21
Art. 43. Inumazione e campi di mineralizzazione .....	21
Art. 44. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione.....	21
Art. 45. Tumulazione.....	22
Art. 46. Deposito provvisorio .....	22
CAPO IV .....	23
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	23
Art. 47. Esumazioni ordinarie – campi di mineralizzazione .....	23
Art. 48. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	24
Art. 49. Esumazioni straordinarie .....	24
Art. 50. <i>Estumulazioni ordinarie campi di mineralizzazione</i> .....	24
Art. 51. Estumulazioni straordinarie – rimborso parziale .....	25
Art. 52. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	25
Art. 53. Raccolta delle ossa .....	26
Art. 54. Oggetti, sostanze e materiali che si rinvergono in occasione di operazioni cimiteriali .....	26
Art. 55. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepoltura .....	26
CAPO V .....	27
CREMAZIONE .....	27
Art. 56. Servizio pubblico di cremazione.....	27
Art. 57. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.....	27
Art. 58. Termini per la cremazione .....	28
Art. 59. Urne cinerarie .....	28
Art. 60. Cremazione dei resti mortali.....	29
Art. 61. Cremazione dei resti ossei .....	29
CAPO VI .....	29
ASSISTENZA RELIGIOSA.....	29
Art. 62. Istituzione e disciplina del servizio.....	29
CAPO VII .....	29
POLIZIA DEL CIMITERO.....	29
Art. 63. Orario .....	29
Art. 64. Disciplina dell'ingresso .....	30
Art. 65. Divieti speciali .....	30
Art. 66. Riti funebri .....	31
Art. 67. Consegna chiavi delle cappelle .....	31
Art. 68. Reclami del pubblico .....	31
CAPO VIII.....	31
COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE .....	31
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE .....	31
Art. 69. Ornamentazione di loculi, ossari.....	31
Art. 70. Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura .....	32
Art. 71. Costruzioni di cappelle .....	33
Art. 72. Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi.....	33
Art. 73. Obbligo di manutenzione.....	34
Art. 74. Epigrafi .....	34
Art. 75. Piante ornamentali .....	34
Art. 76. Giardini e addobbi floreali .....	34
CAPO IX .....	35
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	35
Art. 77. Tipi di illuminazione .....	35
Art. 78. Servizio di illuminazione elettrica .....	35
Art. 79. Procedura di allacciamento e abbonamento.....	35
Art. 80. Condizioni di abbonamento.....	35
TITOLO IV .....	36
CONCESSIONI CIMITERIALI.....	36

CAPO I .....	36
DISPOSIZIONI GENERALI .....	36
Art. 81. Tipologia delle sepolture in concessione .....	36
Art. 82. Provvedimento concessorio - Contratto di concessione .....	36
Art. 83. Onerosità della concessione - Pagamento .....	36
Art. 84. Cauzione.....	37
Art. 85. Durata della concessione .....	37
Art. 86. Decorrenza della concessione.....	38
Art. 87. Variazione della durata della concessione .....	38
Art. 88. Mancata richiesta di rinnovo .....	38
Art. 89. Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle .....	38
Art. 90. Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private .....	39
Art. 91. Concessioni con titolarità plurima .....	40
Art. 92. Opposizione al diritto di sepolcro .....	40
Art. 93. Successione nella concessione .....	40
Art. 94. Cenotafi e lapidi murarie.....	40
Art. 95. Doveri generali dei concessionari .....	41
CAPO II .....	41
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE.....	41
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE .....	41
Art. 96. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture .....	41
Art. 97. Criteri di assegnazione di loculi e ossari.....	42
Art. 98. Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle.....	42
Art. 99. Concessioni di loculi precedentemente dati "in assegno" .....	42
Art. 100. Concessione di loculi per traslazione di salme .....	42
CAPO III .....	42
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI .....	42
Art. 101. Scadenza .....	42
Art. 102. Rinuncia.....	43
Art. 103. Revoca.....	43
Art. 104. Decadenza.....	43
Art. 105. Conseguenze dell'estinzione delle concessioni .....	44
TITOLO V .....	44
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .....	44
CAPO I .....	44
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	44
Art. 106. Imprese appaltatrici del comune .....	44
Art. 107. Lavori per conto di privati .....	44
Art. 108. Polizza assicurativa obbligatoria .....	45
Art. 109. Divieti .....	45
Art. 110. Recinzione aree.....	45
Art. 111. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione .....	45
Art. 112. Materiali di scavo .....	46
Art. 113. Introduzione di veicoli di cantiere.....	46
Art. 114. Obblighi del personale delle imprese private .....	46
Art. 115. Orari di lavoro .....	46
Art. 116. Vigilanza e collaudo delle opere - usabilità .....	47
CAPO II .....	47
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .....	47
Art. 117. Funzioni - Licenza .....	47
Art. 118. Divieti .....	48
TITOLO VI .....	48
DISPOSIZIONE VARIE E FINALI.....	48
CAPO I .....	48
DISPOSIZIONI VARIE.....	48
Art. 119. Facoltà di disporre della salma e dei funerali .....	48
Art. 120. Registri delle concessioni cimiteriali .....	48
Art. 121. Annotazioni sul registro delle concessioni .....	48
Art. 122. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	49
Art. 123. Schedario dei defunti .....	49

Art. 124. <i>Scadenario delle concessioni</i> .....	49
Art. 125. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie .....	49
CAPO II .....	50
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI .....	50
Art. 126. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	50
Art. 127. Rinvio ad altre norme.....	50
Art. 128. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse.....	50
Art. 129. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione .....	51
Art. 130. Tariffe di cui alla tabella A.....	51
Art. 131. <i>Entrata in vigore</i> .....	51

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### NORME PRELIMINARI

##### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### **Art. 2. Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme individuate dagli articoli 31,112,113,114 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Spettano ai responsabili dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 31,112,113,114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

##### **Art. 3. Responsabilità**

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

#### **Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dall'articolo 25;
  - e) l'inumazione negli appositi campi per 10 anni;
  - f) la cremazione;
  - g) la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune;
  - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella A allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 5. Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 123, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso il cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

#### **Art. 6. Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile e all'ufficio competente per la collocazione della salma.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del responsabile o da delegato della rispettiva Amministrazione.

#### **Art. 7. Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale. La denuncia della causa di morte spetta al medico curante anche se non ha presenziato al decesso.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R.13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

#### **Art. 8. Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal responsabile sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il sindaco, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il responsabile a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal responsabile sanitario.

#### **Art. 9. Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale,

deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### **Art. 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite il responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'A.S.L. incarica per l'esame di quanto rinvenuto il medico necroscopo, che provvederà a comunicare i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

### **CAPO III**

#### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

#### **Art. 11. Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R.285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio della ASL.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

#### **Art. 12. Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattie infettive-diffusive, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

#### **Art. 13. Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R.13 febbraio 1964,n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **Art. 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precisato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **Art. 15. Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

#### **Art. 16. Rilascio cadaveri a scopo di studio**

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il responsabile delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

#### **Art. 17. Prelievi per trapianti terapeutici**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.16 giugno 1977, n. 409.

#### **Art. 18. Autopsie e trattamenti conservativi**

1. Presso il cimitero è ubicata una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R.285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, solo nei casi di trasporto di salma all'estero qualora previsto dall'ordinamento del Paese estero o ad esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità di trasporto ne indichino l'esigenza, ed è effettuato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9, 10 dello stesso D.P.R..
7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO IV**

#### **FERETRI**

#### **Art. 19. Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 20. Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dai necrofori della ditta di pompe funebri incaricata del servizio con la presenza di un incaricato del Comune che deve:
  - attestare la rispondenza strutturale e le modalità di chiusura del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del DPR 285/90
  - accertare:
    - a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
    - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
    - c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.
3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dai necrofori della ditta di pompe funebri incaricata del servizio con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti dall'incaricato del comune i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del comune devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

#### **Art. 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
  - a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285;
  - b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285;
  - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le

disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 9.1 della circolare esplicativa 24 giugno 1993 n° 24 del Ministero della Sanità.

- d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 9.1 della circolare esplicativa 24 giugno 1993 n° 24 del Ministero della Sanità.
  - e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  3. Nei casi di esumazione straordinaria ed in tutti i casi di estumulazione per trasferimenti in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 51 commi 2 e 3, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della ASL la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
  4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 50 possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).
  5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Art. 22. Fornitura di feretri - Feretri gratuiti**

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati; in caso di documentata assenza di familiari provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio tecnico.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassette per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

#### **Art. 23. Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte, a carico dei familiari eredi.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **TITOLO II**

### **SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

#### **CAPO I**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 24. Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I familiari del defunto o loro delegati dovranno concordare anticipatamente con gli organi comunali la data, l'orario e il percorso del trasporto funebre. Tale richiesta deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio competente.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.
5. Il competente Servizio dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità
6. Il percorso per raggiungere la Chiesa dovrà essere il più breve e comunque quello indicato dall'Agente di P.M. presente.

#### **Art. 25. Trasporti gratuiti**

1. I trasporti funebri sono gratuiti, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4.
2. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale su chiamata della Pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il Comune provvederà a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale del cimitero identificato come deposito di osservazione o se è il caso all'obitorio.
3. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune che si deve rivalere delle spese sostenute sull'autorità che ha richiesto l'intervento.

#### **Art. 26. Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 27. Appartenenti a culti acattolici**

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto

#### **Art. 28. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 29. Trasporto di casse e cofani vuoti**

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

### **Art. 30. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R.285/1990.
5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R.285/1990.

### **Art. 32. Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Nel caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del DPR 285/1990 la documentazione da presentare al comune è la seguente:
  - nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
  - certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del DPR 285/1990;
  - estratto dell'atto di morte in bollo;
  - certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del DPR 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;
  - autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso;
3. Nel caso di introduzione di salma di cui all'art. 28 del DPR 285/1990 la documentazione da presentare alla autorità consolare italiana è la seguente:
  - certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
  - estratto dell'atto di morte in bollo;

- certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;
- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

### **Art. 33. Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco su domanda degli interessati, la pratica sarà gestita dall'ufficio anagrafe, il quale darà comunicazione in tempo reale all'ufficio tecnico per l'aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale.
2. Se il trasporto è dà o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, il sindaco rilascia l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
3. Se il trasporto è dà o per Stato estero non aderente alla convenzione internazionale di Berlino, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, sono inoltre richieste le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del DPR di che trattasi, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri..
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 59.

### **Art. 34. Doveri generali del personale comunale addetto al servizio**

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
  - a) vestire in servizio in condizioni decorose;
  - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
  - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
  - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare e dall'entrare in luoghi di ritrovo pubblico;
  - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi del quale fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il deposito del cimitero comunale.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di prestare l'opera propria a chicchessia, a qualsiasi titolo, per trasporti mortuari, forniture od altri servizi di onoranze funebri tanto nel comune che fuori di esso, se non dietro esplicito ordine o autorizzazione degli organi competenti;
- b) di ricevere compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche se per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio.

#### **Art. 35. Contabilità del servizio cimiteriale**

1. La contabilità del servizio cimiteriale fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei corrispettivi e diritti inerenti al servizio viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dal competente ufficio.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i corrispettivi e diritti inerenti il servizio cimiteriale.

### **TITOLO III**

#### **CIMITERO**

##### **CAPO I**

#### **CIMITERO**

#### **Art. 36. Ubicazione cimitero**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso il cimitero comunale.

#### **Art. 37. Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco.
3. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 31,112,113,114 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:
  - a) scavo e reinterro delle fosse anche mediante pale meccaniche;
  - b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte private autorizzate dal comune, in presenza del custode - seppellitore.
  - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
  - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
  - e) sgombero della neve;
  - f) ornazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private; l'Amministrazione Comunale si riserva ad operare su aree private per taglio piante dopo invito ufficiale al cittadino.
  - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 38. Reparti del cimitero comunale**

1. Il cimitero comunale è suddiviso, come da planimetria allegata, nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 42:
  - a) campi per inumazioni;
  - b) campi di mineralizzazione;
  - c) aree destinate alla costruzione di tombe collettive private in muratura;
  - d) aree destinate alla costruzione di cappelle private;
  - e) reparti destinati a loculi ed a ossari;
  - f) sacrario dei caduti;
  - g) ossario comune;
  - h) cappella per funzioni religiose cristiane;
  - i) camera mortuaria con locale per autopsia;
  - j) servizi igienici;
  - k) locale custode con magazzino e servizi.

#### **Art. 39. Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del comune qualunque fosse, al momento della morte, la propria residenza.
  - b) Le salme delle persone decedute fuori dal comune ma aventi in esso – durante la vita – la propria residenza.
  - c) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto, il coniuge o parenti di I° e II° grado (genitori – figli – fratelli) nel cimitero di questo comune.
  - d) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso ai sensi dell'art. 91.
  - e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990 di persone aventi diritto.
  - f) I nati nel comune e i nati in altri comuni purché dichiarati all'ufficiale dello stato civile di Spirano, anche se residenti altrove al momento della morte.
  - g) I resti mortali delle persone sopraelencate.
2. L'amministrazione comunale può autorizzare, su richiesta motivata o di sua iniziativa, la sepoltura di salme in deroga al comma 1.
3. Per qualsiasi tipo di sepoltura non è ammessa la prenotazione, ad eccezione delle concessioni già in essere.

#### **Art. 40. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria**

1. La direzione del cimitero o personale da esso incaricato, riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio competente trasmette tempestivamente al custode del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
3. Le cassette di cui all'articolo 22, comma 4, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura per un periodo massimo di sette (7) giorni.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto dalla allegata tabella A. Se il deposito è ordinato dall'Autorità Giudiziaria non è a pagamento.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 41. Disposizioni generali**

1. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
  - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
  - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
  - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

#### **Art. 42. Piano regolatore cimiteriale**

1. Il consiglio comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al comma 1) è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'articolo 139 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile dell'area tecnica deve tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
  - g) della individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990
4. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 38, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
  5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
  6. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

##### **Art. 43. Inumazione e campi di mineralizzazione**

1. I campi comuni per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sarà comunque l'ufficio comunale ad assegnare l'area per la fossa.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con terra (schema tecnico grafico allegato).
3. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
4. L'assegnazione della sepoltura nei campi di mineralizzazione è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente comunale. L'assegnazione dell'area, così come pure le operazioni di sepoltura e riesumazione avviene gratuitamente. I tempi di inumazione nei suddetti campi sono quelli previsti dagli articoli 47 e 50. Ogni fossa sarà contrassegnata con lastra in pietra su apposito sostegno. Non è consentito nessun tipo di ornamentazione in muratura in quanto l'area dovrà essere completamente drenante. E' ammesso il collocamento di fotografie. E' vietato mettere fiori, ceri, o altri oggetti.

##### **Art. 44. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione**

1. A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo in concessione è consentita l'apposizione provvisoria, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale, nella misura

prescritta da schema grafico allegato (nr. 1, 2, 3, 4, 5). Nelle aree concesse in sepoltura privata possono essere innalzati monumenti provvisori copritomba.

2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 45. Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a "sistema di tumulazione" di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepoltura private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,80, larghezza mt. 0,85. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del uno per cento. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e i vialetti del cimitero. In quest'ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto e pertanto non potrà essere inferiore a cm. 90.
6. La misura di ingombro interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m. 0,30.

#### **Art. 46. Deposito provvisorio**

1. A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo disponibile, previo pagamento del canone stabilito nella **allegata** tabella **A**.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
  - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 3;
  - d) per assoluta indisponibilità temporanea di loculi destinati a tumulazione definitive.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio con inumazione della salma in campo comune.
4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario in anni 1 per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato semestralmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Il canone relativo al primo semestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i semestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sepoltura privata.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

#### **CAPO IV**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 47. Esumazioni ordinarie – campi di mineralizzazione**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione nei campi comuni è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e cioè 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepoltura in muratura prima che siano decorsi dieci anni dalla tumulazione. Nelle aree concesse in sepoltura privata il turno ordinario di inumazione è pari a quello di scadenza della concessione. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre previa chiusura del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica n° 285/1990, nonché ai sensi della Circolare 31 luglio 1998 n° 10 del Ministero della Sanità, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
  - a) essere trasferito in altra fossa del campo di mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile o nella stessa bara privata del coperchio in zinco;
  - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto esumato;
  - c) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di

favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. Il tempo di renumazione viene stabilito in:
  - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

#### **Art. 48. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

#### **Art. 49. Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero, o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 86 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria previa chiusura del cimitero.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

#### **Art. 50. Estumulazioni ordinarie campi di mineralizzazione**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.
3. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari in concessione, o in sepolture private secondo quanto prevede il successivo articolo 53.
5. Se il cadavere tumulato, alla scadenza della concessione, non risulta in condizioni di completa mineralizzazione e non è possibile applicare le modalità del successivo articolo 60, esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione in questi casi

viene stabilito dall'articolo 86 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

6. Se il cadavere tumulato, alla scadenza della concessione, non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 47, comma 1), secondo periodo.
7. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempre che nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 51. Estumulazioni straordinarie – rimborso parziale**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:
  - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero;
  - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della ASL che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
5. I titolari di concessioni che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento in altro cimitero non hanno diritto al rimborso dell'importo versato al momento della richiesta iniziale.
6. I titolari di concessioni che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto per trasferimento in nuova sepoltura, o disposto dal comune, hanno diritto al rimborso parziale dell'importo versato al momento della richiesta iniziale nella misura proporzionale al tempo rimanente.

#### **Art. 52. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto dalla allegata tabella A. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

### **Art. 53. Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate provvisoriamente per mesi sei in luogo idoneo, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni dall'articolo 52, comma 2, alla loro tumulazione in ossario, o sepoltura privata.
2. Decorso i sei mesi le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

### **Art. 54. Oggetti, sostanze e materiali che si rinvergono in occasione di operazioni cimiteriali**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Art. 55. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture**

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, l'Amministrazione Comunale esprima parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della Amministrazione Comunale, non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportare dal cimitero le opere stesse. Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della Amministrazione Comunale.
4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

**CAPO V**  
**CREMAZIONE**

**Art. 56. Servizio pubblico di cremazione**

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 26 bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione nonché dalla conservazione o dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali, sono sostenute dalla famiglia del defunto sulla base di tariffe determinate secondo quanto disposto dal D.M. 1.7.2002. Solamente in casi di provata indigenza del defunto, le spese possono essere sostenute dal Comune ultimo di residenza del defunto. ( così modificato con la deliberazione consilire n. 55 del 28.11.2002

**Art. 57. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In tale ipotesi è necessario verificare la sussistenza di alcune situazioni:

- Condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;
- E' prevalente la volontà del coniuge se in vita;
- Se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli di grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi , quali:

1. Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.  
Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato, vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio, è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà;
2. Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze.  
Ha facoltà esclusiva di esprimersi.
3. Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.  
In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore,

si rimanda al successivo punto 4. Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4. Dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155,317 e 317 bis del codice civile) o dal tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

5. Dichiarazione di interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
  3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

#### **Art. 58. Termini per la cremazione**

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. In ogni caso qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, la salma deve essere tumulata nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione al momento della attuanda cremazione.
4. Le salme da cremare sono portate nella camera mortuaria dal personale del cimitero e dovranno restarvi sino al momento della cremazione.

#### **Art. 59. Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero, in ossari o in loculi, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

#### **Art. 60. Cremazione dei resti mortali**

1. La cremazione dei resti mortali, così come definiti dall'articolo 1 della Circolare n° 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità, è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in assenza, il parente più prossimo secondo quanto stabilito alla lettera b) del precedente articolo 57.
2. Quando vi sia disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.
3. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990, purché venga richiesta dal coniuge o in sua assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
4. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 47 e cinque anni nel caso di cui al comma 5 dell'articolo 50) non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 57.

#### **Art. 61. Cremazione dei resti ossei**

1. La cremazione dei resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

### **CAPO VI**

#### **ASSISTENZA RELIGIOSA**

#### **Art. 62. Istituzione e disciplina del servizio**

1. Presso il cimitero è autorizzato il servizio di assistenza religiosa durante la sepoltura.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

### **CAPO VII**

#### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 63. Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco. L'ufficio competente dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si

trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 64. Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal servizio di custodia al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età può essere concesso da parte dell'ufficio competente, previa esibizione di idonea certificazione medica, il permesso di visitare tombe familiari a mezzo di veicoli.
4. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del cimitero.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
6. L'Amministrazione Comunale non si ritiene responsabile di furti ( arredi e fiori .....), arrecati all'interno dell'area cimiteriale sulle aree in concessione.

#### **Art. 65. Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale (scope inaffiatoi, scale, ecc. ), senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
  - m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 66. Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nella chiesina.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

#### **Art. 67. Consegna chiavi delle cappelle**

1. I concessionari di cappelle private e della cappella cimiteriale (chiesina) sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio tecnico comunale; il responsabile del cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

#### **Art. 68. Reclami del pubblico**

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto all'ufficio comunale competente.

### **CAPO VIII**

#### **COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE**

#### **DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

#### **Art. 69. Ornamentazione di loculi, ossari**

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo chiaro e sono fornite esclusivamente dal comune; il posizionamento delle scritte, della foto, della lampada votiva è a cura del concessionario. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 74.

3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
5. L'Amministrazione Comunale può imporre al concessionario (a carico dello stesso) la sostituzione della lapide di chiusura del loculo, qualora si rilevasse la precarietà della stessa.
6. L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria al concessionario di loculi, tombe e cappelle, qualora si rilevasse l'incuria delle stesse.

**Art. 70. Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche del successivo articolo 72, e non oltre un anno dal rilascio del certificato di usabilità.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti; la quota delle tombe deve essere di 20 cm. dalla quota di riferimento.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A.
5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area, senza diritto al rimborso.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
10. E' fatto obbligo nella progettazione, prevedere un numero minimo di ossari pari al numero dei posti della tomba.
11. Il concessionario è tenuto, a proprie spese, tramite ditta da lui scelta o convenzionata con il Comune, allo spostamento di pietre o monumenti per l'inserimento del feretro nella tomba con ripristino degli stessi entro 3 giorni dal funerale.

## **Art. 71. Costruzioni di cappelle**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, al loro collegamento. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.(vedi allegati tipo:8 e 9).
12. Il concessionario è tenuto, a proprie spese, tramite ditta da lui scelta o convenzionata con il Comune, allo spostamento di pietre o monumenti per l'inserimento del feretro nella cappella con ripristino degli stessi entro 3 giorni dal funerale.

## **Art. 72. Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi**

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 55, comma 2.
2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione semplice, la lapide dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le dimensioni previste dagli **allegati 10-10/a-10/b**.
3. È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 150 dal piano naturale del terreno (quota zero).
4. La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

### **Art. 73. Obbligo di manutenzione**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il responsabile del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepoltura. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del responsabile del servizio ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 103.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, rilasciata su domanda dell'interessato.

### **Art. 74. Epigrafi**

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.
4. Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi degli ossari devono essere realizzate in rilievo.
5. Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

### **Art. 75. Piante ornamentali**

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 76. Giardini e addobbi floreali**

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall'articolo 75.
2. Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

**CAPO IX**  
**ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**Art. 77. Tipi di illuminazione**

1. Sulle sepoltura ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, l'illuminazione elettrica.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

**Art. 78. Servizio di illuminazione elettrica**

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di affidare in concessione il servizio.

**Art. 79. Procedura di allacciamento e abbonamento**

Nel caso in cui la gestione sia diretta:

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'ufficio tributi comunale su apposito modulo fornito dall'ufficio stesso.
2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

**Art. 80. Condizioni di abbonamento**

1. La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta.
2. L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono indicati nell'allegata tabella A.
3. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza.
4. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.
5. Il pagamento del canone avviene esclusivamente tramite il sistema della domiciliazione bancaria o tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale . Il bollettino viene recapitato prima della scadenza al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato per iscritto.
6. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza indicata nel bollettino senza che sia stato versato il canone il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.
7. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nella allegata tabella A.
8. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

9. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

#### **TITOLO IV**

#### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 81. Tipologia delle sepolture in concessione**

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
  - a) ossari;
  - b) loculi;
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
  - a) all'inumazione decennale delle salme;
  - b) alla costruzione, a cura e spese di privati; di tombe in muratura;
  - c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

#### **Art. 82. Provvedimento concessorio - Contratto di concessione**

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e cappelle private avviene con espresso provvedimento del responsabile del servizio, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati nell'art. 119 commi 2 e 3.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

Il modello deve contenere il nome del concessionario e un suo designato in caso di impedimento.
3. Il provvedimento redatto dal responsabile del servizio viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

#### **Art. 83. Onerosità della concessione - Pagamento**

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, avviene esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.
3. In caso di mancato rispetto delle scadenze stabilite per il pagamento del canone di concessione, il Responsabile del procedimento ( ufficio segreteria ) di concessione / rinnovo comunicherà all'interessato la revoca dell'assegnazione dell'area cimiteriale, della tomba o del loculo.

4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra eventuale spesa contrattuale (tassa di registro ecc.).

#### **Art. 84. Cauzione**

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba privata collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 70 e 71.
2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione decennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione di cui **all'allegato B**
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al 30% dell'importo di contratto.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni la somma garantita deve essere pari alla somma di cui alla **allegata tabella A**.
5. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
  - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'articolo 98;
  - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli articoli 69 e 70, o la domanda di approvazione del monumento , salvo provvedimento di decadenza;
  - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo provvedimento di decadenza;
  - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente responsabile, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

#### **Art. 85. Durata della concessione**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R.. 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepoltura a inumazione è la seguente:

ANNI 10 NON RINNOVABILI
3. La durata delle concessioni delle sepoltura a tumulazione è la seguente:
  - a) ossari, nuovi o vecchi:

ANNI 30 RINNOVABILI UNA VOLTA PER ANNI 20 (**Punto modificato con atto consiliare n. 30/2011**)
  - b) loculi  
ANNI 30 con possibilità di ulteriori rinnovi così stabiliti:
    - 1° rinnovo di anni 10
    - 2° rinnovo di ulteriori anni 10 dopo il 1° rinnovo
    - 3° rinnovo di ulteriori anni 10 dopo il 2° rinnovo

(**Punto modificato con atto consiliare n. 39/2013**)

  - c) aree per tombe di famiglia:

**ANNI 50 RINNOVABILI PER ANNI 30**

d) aree per cappelle:

**ANNI 90 RINNOVABILI PER ANNI 50**

- 4) **non sono ammesse concessioni né a perpetuità né a titolo gratuito.**
- 5) **In caso di aree per tombe di famiglia e aree di cappelle che ricadono in aree sulle quali l'Amministrazione ha programmato interventi di sistemazione, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di non concederne il rinnovo.**
- 6) **Nel caso in cui la concessione del loculo sia stata rilasciata prima della morte del soggetto tumulato, la durata della concessione di rinnovo sarà di 10 anni più tanti anni quanti necessari per raggiungere i 30 anni di effettiva tumulazione del defunto. Il costo tariffario del rinnovo sarà proporzionato agli anni della nuova concessione. (Punto aggiunto con atto consiliare n. 44/04)**

#### **Art. 86. Decorrenza della concessione**

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione dell'area.

#### **Art. 87. Variazione della durata della concessione**

1. Per le sepoltura indicate all'articolo 85, comma 2, la concessione è originariamente stabilita in 10 (dieci) anni , e non è consentito il rinnovo.
2. Il concessionario che intende variare la durata della concessione, adeguandosi alla durata prevista al comma 3 dell'art. 85, deve versare la tariffa indicata nella allegata tabella A.
3. La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte della responsabile del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, con provvedimento del responsabile del servizio e deve risultare da apposito contratto, a norma dell'articolo 82, ferma restando la decorrenza originaria della concessione.

#### **Art. 88. Mancata richiesta di rinnovo**

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo delle concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, in campo comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 104.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accogliere richieste di rinnovo in caso di esigenze progettuali sull'intera area.

#### **Art. 89. Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle**

1. Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle private è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

2. Nel caso di saturazione dei posti disponibili, è obbligo di procedere alla estumulazione di uno dei defunti, deceduto da almeno 30 anni, e di collocare lo stesso in ossario o campo di demineralizzazione, al fine di rendere disponibile almeno un posto per nuove tumulazioni.

#### **Art. 90. Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private**

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare sottospecificati:

#### **PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO**

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisvola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il nipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5°	Il quadravolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.

#### **AFFINITA' ENTRO IL 4° GRADO**

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito del nipote
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

I legami di parentela e di affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare od ai titolari della concessione.

4. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.
5. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

#### **Art. 91. Concessioni con titolarità plurima**

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di tomba o cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

#### **Art. 92. Opposizione al diritto di sepolcro**

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 46, a spese di chi ha fatto la domanda della sepoltura del defunto.

#### **Art. 93. Successione nella concessione**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti dei comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2) il designato di cui all'art. 82 comma 2 può compiere un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richiedere un servizio inerente alle salme, fermo restando il disposto dell'art. 119 comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 102.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### **Art. 94. Cenotafi e lapidi murarie**

1. Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario può essere consentito alle associazioni riconosciute dal comune apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati

- assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nella allegata tabella A.
3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.
  4. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
  5. E' consentito apporre la fotografia di persona defunta e sepolta in altro luogo solo se specificato in apposita targhetta "in memoria" e previa comunicazione all'addetto al cimitero.

#### **Art. 95. Doveri generali dei concessionari**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

## **CAPO II**

### **CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

#### **DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

#### **Art. 96. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 98, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 46.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 39. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri sempre secondo l'articolo 39.
4. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. In caso di rinuncia alla concessione di cappelle o tombe si procederà ad una nuova concessione mediante definizione di una graduatoria redatta sulla base della data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata), in caso di presentazione in pari data, la concessione verrà attribuita al richiedente mediante estrazione a sorte effettuata in presenza del Responsabile del servizio competente e dei richiedenti ai quali deve essere comunicata, a mezzo raccomandata spedita con preavviso di 20 giorni, la data e l'ora delle operazioni di sorteggio, delle quali verrà redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del servizio e da due testimoni.

#### **Art. 97. Criteri di assegnazione di loculi e ossari**

1. I loculi e gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati d'ufficio, all'atto della richiesta per la tumulazione di salme, in ordine progressivo campata per campata, procedendo da sinistra verso destra osservando l'ordine di disposizione dei loculi nel colombario, dall'alto verso il basso.
2. I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati, dagli uffici in modo prioritario indipendentemente dalla disponibilità di nuovi loculi, a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento al protocollo d'ingresso.
3. E' assolutamente vietata la prenotazione di loculi per persone ancora in vita.
4. E' assolutamente vietato assegnare tombe in concessione, in assenza di salma o di resti provenienti da estumulazioni.

#### **Art. 98. Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle**

1. Il responsabile dell'area competente, in attuazione delle previsioni del piano regolatore di cui all'articolo 42, assegna d'ufficio le aree disponibili per la costruzione di tombe e per cappelle, previa domanda scritta degli aventi diritto. (vedi art. 96 – 97 )
2. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'allegata tabella A.
3. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

#### **Art. 99. Concessioni di loculi precedentemente dati "in assegno"**

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") non è consentita.

#### **Art. 100. Concessione di loculi per traslazione di salme**

1. E' consentito il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del Cimitero in altro loculo, solo per riavvicinamento di marito e moglie. L'estumulazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa.
2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 96, comma 4.

### **CAPO III**

#### **ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 101. Scadenza**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i

medesimi rispettivamente, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III.

#### **Art. 102. Rinuncia**

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza (vedi art. 104)
2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso del canone della concessione fatto salvo quanto previsto dall'art. 51.
4. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

#### **Art. 103. Revoca**

1. Salvo quanto previsto dell'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova e per lo spostamento del monumento.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

#### **Art. 104. Decadenza**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
  - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 73;
  - f) in caso di mancata richiesta di rinnovo della concessione entro sei mesi dalla scadenza;
  - g) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio tributi con provvedimento motivato.
  5. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune.

#### **Art. 105. Conseguenze dell'estinzione delle concessioni**

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulla sepoltura e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

### **TITOLO V**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

##### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 106. Imprese appaltatrici del comune**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

#### **Art. 107. Lavori per conto di privati**

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Dovrà in ogni caso essere comunicato al Comune il nominativo e il suo recapito.

#### **Art. 108. Polizza assicurativa obbligatoria**

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili in solido con il titolare della concessione o autorizzazione per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. Tali imprese, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro devono depositare in comune cauzione o copia di polizza assicurativa che copra l'Amministrazione Comunale da eventuali danni a persone o cose arrecate dall'impresa durante l'espletamento del lavoro. L'importo dovrà essere valutato dagli organi tecnici, di volta in volta secondo lo specifico intervento da eseguire.
3. L'autorizzazione è subordinata alla cauzione e al versamento delle spese utilizzo acqua ed energia elettrica, stabilita nell'apposita tabella.

#### **Art. 109. Divieti**

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

#### **Art. 110. Recinzione aree**

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recintare a regola d'arte, con tavole in legno o rete, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nella allegata tabella A.

#### **Art. 111. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione**

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; il responsabile del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Ogni giorno a fine lavori cantiere il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere

collocate in zone del cimitero o attigue individuate dal Responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.

Per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nella allegata tabella A.

5. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

#### **Art. 112. Materiali di scavo**

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dal responsabile del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
2. I detriti o inerti da demolizione debbono essere asportati giornalmente.

#### **Art. 113. Introduzione di veicoli di cantiere**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant'altro.
4. I mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
6. Gli eventuali danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 114. Obblighi del personale delle imprese private**

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

#### **Art. 115. Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

#### **Art. 116. Vigilanza e collaudo delle opere - usabilità**

1. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico comunale la fine dei lavori.
2. Il responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il responsabile del servizio tecnico collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 84
4. Prima di utilizzare la nuova struttura, dovrà essere richiesto e rilasciato dal responsabile il relativo certificato di usabilità.

## **CAPO II**

### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 117. Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso parrocchie ed enti di culto, ad esclusione della richiesta di assegnazione:
  - a) fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - b) occuparsi della salma;
  - c) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di

rimessa di autotunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 118. Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazione e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONE VARIE E FINALI**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 119. Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può presentare domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale a norma dell'articolo 83
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

**Art. 120. Registri delle concessioni cimiteriali**

1. Presso gli uffici comunali per "ciascuna tipologia" di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio competente, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

**Art. 121. Annotazioni sul registro delle concessioni**

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) le generalità del concessionario o dei concessionari, numero telefonico e secondo referente.
  - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
  - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
  - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
  - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso; le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

#### **Art. 122. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

#### **Art. 123. Schedario dei defunti**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero cittadino.
3. In ogni scheda sono riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) l'indicazione della sepoltura, con il numero e il campo.

#### **Art. 124. Scadenzario delle concessioni**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepoltura.

#### **Art. 125. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie**

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1) viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2), con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di

marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 126. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari**

1. Il presente, regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale e le successive integrazioni.

#### **Art. 127. Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

#### **Art. 128. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
2. Le concessioni di loculi occupati dal feretro, in scadenza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere rinnovate: per ulteriori 10 (dieci) anni pagando i corrispettivi di cui alla **tabella A.** .
3. Le tombe costruite prima della entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di rinuncia del concessionario, possono essere assegnate a nuovo concessionario senza l'obbligo di adeguamento della struttura agli allegati da 1 a 5 del presente regolamento.

#### **Art. 128/bis. Disciplina transitoria concessioni perpetue**

1. Le concessioni perpetue, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 93 del D.P.R. n. 803/1975 e successivamente dal D.P.R. n. 285/1990 affinché il Comune possa esercitare i poteri di revoca, possono essere oggetto di rinuncia da parte del concessionario previo indennizzo da parte del Comune, pari al 50 % del canone vigente alla data della rinuncia.

#### **Art. 128/ter**

1. Sono recepiti i contenuti della Circolare emanata dal dipartimento di Prevenzione della ASL di Bergamo, prot. N. U27621 del 10.04.2001, "Indicazioni operative in materia di Polizia Mortuaria", in materia di esumazioni, estumulazioni, trattamenti antiputrefattivi.

#### **Art. 129. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione**

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia. La tariffa applicata per tale concessione è quella prevista per il rinnovo. (punto aggiunto con la deliberazione C.C. N. 44 Del 4.11.2004)
3. Qualora i soggetti indicati nel comma 1) non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II (articoli 95 e seguenti).

#### **Art. 130. Tariffe di cui alla tabella A**

1. Le tariffe di cui alla tabella "A" allegata sono deliberate dalla giunta comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 131. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Le tariffe entreranno in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di giunta comunale di approvazione delle stesse.